



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020



Biological Wine
Innovative Environment

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI POLIZIA RURALE



Sommario

PREMESSA.....	5
Il geodatabase del Paesaggio dei comuni BLOWINE dell'area della Val D'Agri	6
Introduzione	7
TITOLO I - Disposizioni generali	9
Art. 1 – Oggetto e finalità	9
Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari	9
Art. 3- Organi preposti all'espletamento del servizio di polizia rurale.....	9
Art. 4 – Limiti generali e ordinanze	9
Art. 5 - Pulizia e gestione dei terreni incolti	10
Art. 6 - Divieto di abbandono dei rifiuti.....	10
Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui.....	10
Art. 8- Salubrità dei Prodotti agricoli, loro derivati ed incentivazione dei mercati rionali.....	11
Art. 9 - Sanzioni.....	11
Titolo II - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari	11
CAPO I- EDILIZIA RURALE	11
Art. 10 – Definizioni	11
Art. 11 - Norme generali.....	12
Art. 12 - Requisiti generali dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione	12
Art. 13 – Requisiti generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti intensivi e agricolo - produttivi	12
CAPO II- SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DI BOSCO, BOSCHETTI E SIEPI	13
Art. 14 - Definizione di bosco, boschetto e siepe per definizioni solo rimando legislativo.....	13
Art. 15- Modalità di gestione e taglio del bosco	13
Art. 16- Gestione di boschetti e siepi	13
Art. 17- Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio	13
CAPO III- GESTIONE POTATURE E BIOMASSE	14
Art. 18- Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli.....	14



Art. 19- Gestione delle biomasse vegetali definizioni solo rimandi legislativi	15
Art. 20– Sanzioni.....	15
CAPO IV- TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI	15
Art. 21- Definizione.....	15
Art. 22- Individuazione dei relitti rurali e relativi elenchi.....	16
Art. 23- Offerte di gestione dei relitti rurali	16
Art. 24- Gestione dei relitti rurali	16
Art. 25 - Usufruttuari ed altri aventi diritto	17
TITOLO III- Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto	17
Art. 26– Definizioni	17
Art. 27- Atti vietati sulle strade e loro pertinenze.....	17
Art. 28- Eliminazione di infestanti	17
Art. 29- Distanze per fossi, canali ed alberi	18
Art. 30 - Gestione di fossi e canali privati.....	18
Art. 31- Deflusso delle acque.....	19
Art. 32 - Scarico nei fossi	19
Art. 33 - Pozzi.....	19
Art. 34 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell’esercizio delle attività agricole	20
Art. 35- Strade private e vicinali	21
Art. 36- Sistemazioni agrarie e movimenti di terra	21
Art. 37- Disposizione delle colture.	23
Art. 38 - Frane o altri dissesti.....	24
Art. 39- Sanzioni	24
TITOLO IV- Uso e gestione Prodotti Fitosanitari.....	24
Art. 40 - Definizioni.....	24
Art. 41 - Campo di applicazione.....	25
Art. 42 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	25
Art. 43 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati.....	26
Art. 44- Vendita di prodotti fitosanitari.....	26





Art. 45 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati	26
Art. 46 - Acquisto di prodotti fitosanitari	27
Art. 47 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole.....	27
Art. 48- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica	27
Art. 49 - Adozione delle tecniche di lotta guidata	34
Art. 50 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti	34
Art. 51 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti	35
Art. 52 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	36
Art. 53 – Sanzioni.....	36
Art. 54 - Revisione e aggiornamento	37
TITOLO V– Entrata in vigore del Regolamento	37
Art. 55- Entrata in vigore	37
ALLEGATI.....	37



COMUNE DI
GRUMENTO NOVA



COMUNE DI
ROCCANOVA

PREMESSA

La coltivazione della vite rappresenta uno dei settori potenzialmente trainanti l'economia locale nei comuni di Grumento Nova e Roccanova in provincia di Potenza. Nel territorio di questi Comuni, infatti, la coltivazione delle uve e la loro commercializzazione contribuisce significativamente alla crescita economica delle imprese e della società, nonché alla conoscenza di questo territorio in larga parte del territorio nazionale e internazionale.

Questo fenomeno è recentemente accresciuto di importanza grazie allo sviluppo di alcune realtà di trasformazione nel territorio dei Comuni firmatari il protocollo di intesa. L'aumentato interesse nei confronti della produzione vitivinicola ha comportato un aumento e una concentrazione delle superfici vitate, con un conseguente sempre maggiore utilizzo di prodotti fitosanitari, al fine di ottenere un prodotto di qualità superiore, assistendo parallelamente a un miglioramento dei processi colturali con la razionalizzazione dei sistemi di protezione fitosanitaria della vite.

Tuttavia, la concentrazione di vigneti potrebbe comportare inevitabili problematiche ambientali connesse all'uso di fitofarmaci. Tali problematiche necessitano di essere considerate e l'uso dei fitofarmaci (e più in generale degli agrochimici) razionalizzato, al fine di mitigare i loro potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e animale.

L'utilizzazione intensiva della vite, combinata con la morfologia del paesaggio e con la natura dei suoli, determina anche problemi di conservazione del suolo stesso, correlati alla perdita di tale risorsa per erosione, nelle sue diverse forme (diffusa, incanalata, solifluzione e *creeping*, di massa). Tali problemi, particolarmente rilevanti nelle aree più acclivi, necessitano di essere contenuti attraverso adeguati interventi di conservazione biologica (inerbimenti) e/o ingegneristici (sistemazioni idraulico-agrarie), considerato anche che gli effetti dei processi erosivi non rimangono limitati a singoli appezzamenti, ma piuttosto coinvolgono interi versanti.

Crescente è la sollecitazione alle amministrazioni locali da parte di singoli e associazioni per favorire una maggiore attenzione e sensibilizzazione verso la tutela del territorio e la protezione della salute umana, anche attraverso l'intensificazione del controllo sull'uso dei prodotti fitosanitari nel settore agricolo, con l'obiettivo di diminuire il più possibile l'impatto sull'ambiente e assicurare la salvaguardia della salute dei cittadini. Tale richiesta, affiancata dall'esigenza di tendere verso lo sviluppo sostenibile attraverso la tutela della salute umana, la valorizzazione e la difesa del territorio e della biodiversità animale e vegetale, rappresenta un vero e proprio interesse diffuso degno di risposta da parte delle Istituzioni del territorio.

Solo attraverso la collaborazione tra questi Enti ed Istituzioni è possibile ottenere il contemperamento degli interessi relativi sia all'ottenimento di prodotti sempre più

genuini e di qualità, che alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale racchiuso in questi territori.

Dunque diversi fattori, quali le recenti variazioni normative nazionali e comunitarie che regolano il settore agricolo, hanno imposto un cambiamento nel modo di concepire la coltivazione, la produzione e anche la promozione, di quel prodotto che è diventato uno dei simboli di questo territorio. Da qui l'idea di procedere alla stesura di un Regolamento intercomunale di Polizia Rurale contemperando le necessità di adempiere al modificato quadro normativo nel settore ambientale e urbanistico e l'esigenza di rispondere alle aumentate sensibilità della popolazione per la tutela della salute, in un contesto fortemente contraddistinto dalla diffusione della coltivazione della vite, con l'imperativo di tutelare la salute dei cittadini, il territorio e la biodiversità, e di immettere sul mercato prodotti di qualità eccellente non solo dal punto di vista organolettico e sanitario, ma anche portatori di valori e significati, il consumo dei quali sia legato all'idea di uno sviluppo sostenibile e della promozione piena dell'essere umano. È ferma la convinzione che il rispetto della salute umana e animale, la tutela ambientale, l'impatto controllato sul paesaggio siano elementi costitutivi della qualità e dell'eccellenza e vadano ricercati con grande determinazione.

Il geodatabase del Paesaggio dei comuni BLOWINE dell'area della Val D'Agri

La scrittura del Regolamento, soprattutto per gli aspetti riguardanti il controllo fitosanitario e la conservazione del suolo, necessita di un'attenta valutazione e catalogazione della distribuzione della superficie vitata in relazione alle diverse risorse dell'ambiente fisico. Come noto, lo sviluppo di parassiti vegetali e animali della vite è fortemente condizionato dalla specificità micro- e meso-climatica che, a loro volta, risentono in modo rilevante delle caratteristiche fisiografiche e morfometriche del territorio. Analogamente, il rischio di perdite di suolo per erosione è strettamente correlato alla pendenza e alla lunghezza dei versanti, alla natura dei suoli e alla intensità e frequenza delle piogge, oltre che alla copertura del suolo. La fisiografia e la morfometria determinano, inoltre, la propensione all'accumulo di acqua nei suoli e all'inondazione.

Per rispondere a tali esigenze, o quantomeno a gran parte delle stesse, nell'ambito del progetto BioWine è stata realizzata un'indagine di dettaglio che ha portato alla cartografia: a) della superficie vitata; b) delle principali variabili morfometriche (quota, pendenza, esposizione, insolazione, indice topografico di umidità); c) del rischio di erosione connesso alle caratteristiche morfometriche. Le conoscenze riguardanti la morfometria, combinate con quelle riguardanti la fisiografia e la litologia, hanno quindi portato alla realizzazione di una Carta del Paesaggio del territorio BioWine dell'area della



Val d'Agri, a tre differenti livelli gerarchici, Sistema, Sottosistema e Unità di Paesaggio, assimilabili, rispettivamente, a Macro-zone, Zone e Sottozone di produzione viticola. In accordo con quanto realizzato da altri partner del progetto BioWine (Comuni dell'Area Conegliano-Valdobbiadene), la cartografia dei Sistemi (Macro-zone), dei Sottosistemi (Zone) e delle Unità di Paesaggio (Sotto-zone), rappresenta un elemento cruciale per l'adozione di approcci di gestione viticola che riflettano la specificità degli elementi naturali del paesaggio del territorio BioWine dell'area della Val d'Agri, oltre che per identificare le varie tipologie di vino in relazione all'area di coltivazione della vite.

Le caratteristiche morfometriche del paesaggio sono state correlate alle variabili climatiche, in particolare alle temperature, per produrre Carte dei parametri climatici di maggiore rilevanza in viticoltura (Indice di Huglin, differenziali termici, ecc.).

Tutte le informazioni acquisite e cartografate sono state organizzate in un Geodatabase digitale, messo a disposizione delle Amministrazioni Comunali. Un Geodatabase è, in termini semplici, la collezione di un insieme di dati geografici (nel nostro caso riguardanti il Paesaggio) in formato digitale georeferito (vettoriale: Esri Shapefile; raster), facilmente consultabili, estraibili e aggiornabili. Oltre che per la comprensione rapida delle caratteristiche del Paesaggio rurale (quello viticolo in particolare) utili alla stesura del Regolamento, esse potranno essere facilmente estratte ed utilizzate dai tecnici (agronomi, geologici, ingegneri, architetti, ...) – operando in ambiente GIS commerciale (es. Esri ArcGis) od open source (es. QGis) – nella fase di applicazione del regolamento stesso, ma anche da singoli produttori o loro associazioni, enti vari, per attività agricole ed extra-agricole che implicano la conoscenza delle risorse fisico-ambientali del territorio in questione, al di là di quelle strettamente inerenti al progetto BioWine.

Le informazioni contenute nel Geodatabase (in formato vettoriale e raster) del territorio BioWine dell'area della Val d'Agri sono state elaborate, in ambiente GIS, per una rappresentazione Cartografica (formato jpg) dei diversi elementi del paesaggio investigati, riportata in Allegato A alla presente proposta di regolamento.

Introduzione

Il territorio che interessa i comuni di Grumento Nova e Roccanova, in provincia di Potenza, presenta un paesaggio in larga parte ancora conservato ed a tipica vocazione agricola caratterizzato da una forte presenza della viticoltura. Proprio la conformazione orografica e le condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli, hanno favorito lo sviluppo, nell'area, la coltivazione della vite. Diverse sono le varietà di vitigno, quasi esclusivamente di tipo autoctono, che hanno trovato diffusione in queste colline.

La Val d'Agri, tra il Monte Sirino e il Monte Volturino, al confine con la Campania, prende il nome dal fiume che attraversandola arriva fino al mare. Particolarmente generosa è la natura di quest'area, dove, contrariamente al forte disboscamento attuato in Basilicata



negli ultimi secoli, è stato risparmiato un ingente patrimonio di castagni, cerri, noccioli e farnetti. Qui un perfetto terroir e un ideale microclima (il suolo alluvionale e ricco di sabbia ed argilla con poco limo, escursioni termiche molto marcate e il clima montano a 600/750 metri s.l.m. che compensa il calore meridionale con un ambiente fresco ma assoluto) portano a maturazione le uve in condizioni ideali, assicurano produzioni importanti da vitigni internazionali come merlot e cabernet sauvignon e dotano i vini di struttura, pienezza e colore. La Strada del Vino e dell'Olio accompagna il visitatore alla scoperta di località marine, boschi, calanchi, borghi, prodotti tipici, tesori archeologici (Museo Nazionale e Parco di Grumentum) e aree naturali protette (Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese). Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità.

Nel corso della trasformazione sia fisica, che sociale ed economica, legata alla vitivinicoltura, questo territorio ha sempre puntato in modo determinante allo sviluppo, anche tecnologico, delle pratiche agronomiche ed enologiche per la produzione di vini di qualità.

Dunque, in questo territorio, le sfide rappresentate dal continuo cambiamento socio-economico hanno sempre determinato uno stimolo a cogliere come opportunità le mutate condizioni.

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il Regolamento intercomunale di Polizia Rurale (di seguito Regolamento), disciplina il Servizio di Polizia Rurale nel territorio di riferimento in materia di coltivazioni, attività agricole e realtà rurale globalmente intesa.
2. Il Regolamento ha la finalità di assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e il rispetto di norme in materia di rango superiore (Comunitarie, Nazionali, Regionali e di altri Enti), indirizzando l'attività agricola al rispetto e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema in ossequio ai principi dello sviluppo sostenibile, del diritto di proprietà, dell'interesse generale del paesaggio, della cultura, della tradizione agraria, consentendo ai prodotti locali (vino, olio, cereali, miele, prodotti ortofrutticoli e zootecnici) di conservare le elevate e tradizionali caratteristiche organolettiche e igienico – sanitarie.

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente regolamento trova applicazione su tutto il territorio comunale.
2. Soggetti destinatari del Regolamento sono tanto i residenti, quanto tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 3- Organi preposti all'espletamento del servizio di polizia rurale

1. Legittimati a vigilare sull'attuazione del presente Regolamento sono gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Locale, - e le Guardie zoofile così come definite e disciplinate dall'art. 8 L.R. n. 46/2018 ss.mm.ii., ciascuno per quanto di competenza. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e del corpo Carabinieri forestali, della regione e della provincia.

Art. 4 – Limiti generali e ordinanze

1. Salvo costituisca pericolo, ciascun conduttore di terreni può usare dei suoi beni per le colture e gli allevamenti di bestiame che ritiene più utili.



2. In caso di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre con ordinanza sindacale le modalità di esercizio delle modalità di conduzione degli allevamenti e delle colture nonché di ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione addebitando i costi al trasgressore.

Art. 5 - Pulizia e gestione dei terreni incolti

1. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, sono tenuti a conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti e ad effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di fenomeni di erosione e dilavamento, di incendi, emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. I proprietari, i conduttori, ovvero gli aventi diritto, di aree boscate e prati pascoli, sono tenuti ad eseguire gli ordinari lavori di manutenzione e pulizia. Gli interventi devono in ogni caso essere conformi a quanto previsto dalla legislazione forestale e dal Regolamento recante le norme per il taglio di boschi in assenza di Piani di assestamento forestale della Basilicata (disciplinato dai DGR n. 956/2000 ss.mm.ii., DGR 687/2017 ss.mm.ii., L.R. n. 42/1998 ss.mm.ii.). In caso di inosservanza delle presenti disposizioni il Sindaco può agire a norma dell'art. 4 del presente Regolamento intimando l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili.

Art. 6 - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere e anche per esigenze temporanee nel territorio comunale globalmente inteso, a norma dell'art. 192 T.U.A. e relativi obblighi e sanzioni.

Art. 7 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. È fatto divieto di ingresso nei fondi altrui a norma dell'art. 637 c.p.
2. Salvo il vincolo di garantire l'esercizio di eventuali servitù gravanti sul fondo e fatte salve le disposizioni contenute negli artt. 842, 843, 924 cc., il proprietario ha diritto di impedire a terzi l'accesso al fondo e di delimitare lo stesso con fosso, siepe viva o altro stabile riparo, nel rispetto della normativa vigente e delle norme contenute nel Testo Unico sull'Ambiente della Regione Basilicata.
3. In caso di necessità, di stato di emergenza, di ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, il Sindaco con ordinanza può temporaneamente limitare il divieto di accesso nei fondi altrui.

Art. 8- Salubrità dei Prodotti agricoli, loro derivati ed incentivazione dei mercati rionali

1. Tutti gli imprenditori agricoli ed allevatori che garantiscono prodotti agricoli e loro derivati secondo un processo sano e controllato come previsto dalla normativa vigente in vigore anche quelli aderenti alle varie reti di imprese attive o che si attiveranno sul territorio, sono incentivati alla vendita di tali prodotti nei mercati rionali ottenendo uno sconto del 80% sul suolo pubblico per la vendita dei prodotti agricoli e loro derivati. I mercati rionali potranno essere localizzati nelle piazze o nei luoghi pubblici centrali di ogni frazione e o contrada dell'intero Territorio comunale.
2. Gli Interessati dovranno fornire all'amministrazione tutta la documentazione attestante il sano processo produttivo, inoltre, dovranno munire tali prodotti di etichetta attestante la provenienza, la data di raccolta e/o di produzione, la data di scadenza e le modalità di ottenimento degli stessi a norma di legge (da agricoltura convenzionale, integrata o biologica).

A norma del DM 20 novembre 2007 nei mercati rionali possono essere venduti solo prodotti di stagione e di provenienza locale.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo I del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso e l'applicazione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Titolo II - Ambiti rurali edificati, Salvaguardia del Bosco, Boschetti e siepi, Gestione Potature e Biomasse, Relitti Rurali, Ambiti rurali particolari

CAPO I- EDILIZIA RURALE

Art. 10 – Definizioni

1. Per la definizione di strutture agricolo-produttive, di imprenditore agricolo e attività connesse si rimanda alla disciplina contenuta nel Libro V, Titolo II, Capo II del Codice Civile.



2. Per “piccoli allevamenti di tipo familiare” si intendono gli insediamenti aventi come scopo il consumo familiare come definiti dagli strumenti di pianificazione comunale e dal D. Lgs. 200/2010.
3. Per la definizione di animale da affezione si rimanda all’art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 28/02/2003.

Art. 11 - Norme generali

1. La realizzazione delle strutture agricolo-produttive e delle cantine è disciplinata dalla legge urbanistica della Regione Basilicata n. 23/1999 ss.mm.ii., dalla L.R. n. 19/2017, delle norme contenute nel Testo Unico sull’Ambiente della Regione Basilicata e dalla normativa nazionale vigente.
2. Il dimensionamento delle strutture agricolo-produttive e delle cantine, l’idoneità tecnica, nonché la funzionalità rispetto alle attività aziendali è valutata dallo Sportello Unico Attività Produttive della Regione Basilicata- SUAP.

Art. 12 - Requisiti generali dei ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare o ad animali da affezione

1. I ricoveri destinati a piccoli allevamenti di tipo familiare, salvo le norme urbanistiche ed edilizie vigenti a livello nazionale e regionale (PRG/PUC, Piano Paesistico regionale, Piano Parco), dovranno rispettare le seguenti distanze minime dai confini di proprietà:
 - 10 metri dagli edifici di terzi;
 - 5 metri dalle strade;
 - 5 metri dai confini di proprietà.
2. I piccoli depositi di letami da animali di bassa corte devono distare almeno 10 metri dai confini di proprietà, devono essere sempre evitate molestie derivanti da odori, insetti ed animali sinantropi.
3. Fatte salve le preesistenze e le norme urbanistiche ed edilizie vigenti, le concimaie e le vasche di raccolta dei liquami devono distare almeno 20 metri dalle case di abitazione e dai confini delle proprietà.

Art. 13 – Requisiti generali ed igiene dei fabbricati per allevamenti intensivi e agricolo - produttivi

1. I fabbricati di nuova costruzione e i recinti costituenti ricoveri zootecnici per l’allevamento intensivo o agricolo-produttivo in connessione con il fondo agricolo, devono essere realizzati nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, del benessere animale e della bio-sicurezza.

2. La costruzione dei fabbricati di cui al comma 1 è soggetta ad idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune, previa approvazione del Piano aziendale da parte dello Sportello Unico Attività Produttive della Regione Basilicata- SUAP, parere favorevole dell'Autorità sanitaria competente in materia di igiene del suolo e dell'abitato, e del Servizio veterinario territorialmente competente.
3. L'emissione di odori molesti derivante da impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico o agro-industriale ricadenti in zona agricola, deve essere regolata a norma delle disposizioni contenute nella DGR n. 4102/1992.

CAPO II- SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO RURALE, GESTIONE DI BOSCO, BOSCHETTI E SIEPI

Art. 14 - Definizione di bosco, boschetto e siepe per definizioni solo rimando legislativo

1. Per la definizione di bosco, arboricoltura da legno, boschetti e siepi si rimanda all' art. 2 D. Lgs.227/2001 e al Regolamento recante le norme per il taglio di boschi in assenza di Piani di assestamento forestale della Basilicata.

Art. 15- Modalità di gestione e taglio del bosco

1. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco, per i mutamenti permanenti della superficie boscata e per i tagli boschivi vale la normativa prevista dal Regolamento recante le norme per il taglio di boschi in assenza di Piani di assestamento forestale della Basilicata.

Art. 16- Gestione di boschetti e siepi

1. La gestione di boschetti e siepi e deve essere conforme alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
2. Nelle aree soggette a vincolo (idrogeologico, ambientale e paesaggistico) l'eliminazione totale o parziale delle siepi e boschetti è soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale

Art. 17- Alberi monumentali e piante arboree e/o arbustive di pregio

1. Gli alberi monumentali e le piante arboree e/o arbustive di pregio sono disciplinate a norma della Legge 14 gennaio 2013 n.10, D. Lgs. 23 Ottobre 2014; DPGR n. 31/2017.

CAPO III- GESTIONE POTATURE E BIOMASSE

Art. 18- Accensione di sterpaglie o fuochi di pulizia nei fondi agricoli.

14

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, è fatto divieto di accendere fuochi nei fondi agricoli.
2. E' consentito l'abbruciamento controllato dei residui vegetali nei periodi non dichiarati a rischio per gli incendi boschivi, che costituisce normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. L'abbruciamento dei residui vegetali deve essere effettuato entro i 250 metri dal luogo di produzione e in piccoli cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno. Lo stero è un'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale a un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire volume incluso i vuoti.
3. Le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale non pericoloso (quali gli sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali), così come gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, non sono qualificabili come rifiuti al ricorrere delle condizioni fissate dall'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 così come modificato dalla legge n. 37/2019.
4. In caso contrario, i materiali di cui al punto precedente, al pari dei materiali diversi da quelli di cui al punto precedente, devono essere qualificati come rifiuti urbani (se provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali) o speciali (se derivanti da attività agricole e agro-industriali), ai sensi dell'art. 184, comma 2, lett. e) e comma 3, lett. a). Gli operatori potranno avvalersi, in tal caso, della disciplina sui sottoprodotti.
5. L'abbruciamento dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 in quantità massima giornaliera di 3 metri steri per ettaro e alle condizioni fissate dall'art. 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006 (non a semplici fini di smaltimento), non costituisce un illecito essendo considerato normale pratica agricola.
6. Qualora non vengano rispettate le condizioni per l'applicazione dei regimi d'eccezione di cui agli artt. 185, comma 1, lett. f) e 182, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi in cui i materiali vegetali non sono inclusi fra le categorie di cui al medesimo art. 185, comma 1, lett. f) (si pensi agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde privato), la combustione sarà sanzionata in via amministrativa (ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. 152/2006) laddove riguardi "rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini pubblici, parchi e aree cimiteriali" o in via contravvenzionale (ai sensi dell'art. 256, comma

- 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006) in caso di “rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.”.
7. Trova applicazione il reato di cui all’art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 (“Combustione illecita di rifiuti”), punito con la reclusione da due a cinque anni (in caso di rifiuti non pericolosi) o da tre a sei anni (in caso di rifiuti non pericolosi), qualora la combustione riguardi non solo rifiuti vegetali, ma anche altri materiali, quali contenitori di plastica, cavi, polistirolo, etc.
 8. L’abbruciamento incontrollato, nei periodi dichiarati a rischio incendio e di forte
 9. siccità è sempre vietato.
 10. La bruciatura di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso, adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

Art. 19- Gestione delle biomasse vegetali definizioni solo rimandi legislativi

1. Per la definizione di biomassa si rimanda al D. Lgs. n. 28/2011 recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
2. È consentita la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura.

Art. 20– Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo II del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l’obbligo della cessazione immediata dell’abuso e l’applicazione della sanzione amministrativa a norma dell’art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO IV- TERRENI INCOLTI O ABBANDONATI

Art. 21- Definizione

1. Costituiscono terreni incolti o abbandonati (c.d. relitti rurali) i fondi diversi dalle aree edificabili ovvero non pertinenziali ai fabbricati e non utilizzati da almeno tre anni per lo svolgimento delle attività agricole previste dall’art. 2135 c.c.
2. Non possono essere considerati relitti rurali i terreni agricoli tenuti a riposo produttivo, ai sensi delle misure della PAC.

Art. 22- Individuazione dei relitti rurali e relativi elenchi

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del presente Regolamento, il Comune, a seguito di segnalazione specifica, individua i terreni incolti o abbandonati -anche appartenenti a Enti pubblici e morali.
2. Dei relitti rurali è stilato un elenco approvato dalla Giunta Comunale e aggiornato annualmente. Nell'elenco ciascun fondo è indicato con i soli dati catastali.
3. L'avvenuta inclusione nell'elenco è notificata ai proprietari o agli aventi diritto a norma degli artt. 137 - 151 c.c. in materia di comunicazioni e notificazioni.
4. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali all'albo pretorio chiunque ne abbia interesse, può presentare le proprie osservazioni alla Giunta Comunale, che, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, assume le conseguenti decisioni.

16

Art. 23- Offerte di gestione dei relitti rurali

1. Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei relitti rurali, i soggetti interessati pubblici e/o privati diversi dal proprietario, possono presentare al Comune una proposta di recupero e valorizzazione di uno o più terreni inclusi nell'elenco, corredata da uno specifico programma di gestione.
2. Il recupero di tali fondi si riferisce al taglio di rovi, arbusti, alberi in eccedenza, e prevede una pulizia con taglio del manto erboso, almeno a cadenza biennale.
3. Il Comune può individuare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni di categoria, Associazioni ambientaliste, Cooperative, Consorzi, eventuali soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali ai fini del loro recupero e valorizzazione.

Art. 24- Gestione dei relitti rurali

1. Il Comune notifica le proposte di gestione corredate dal relativo programma ai proprietari dei relitti rurali, invitandoli a stipulare un accordo con i soggetti interessati al recupero e valorizzazione dei fondi.
2. Copia del contratto concluso tra il proprietario del relitto ed il soggetto interessato alla sua valorizzazione comprensivo del crono programma, deve essere inviato entro 30 giorni al Comune, che, nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto recupero del fondo, accertato sulla base del programma di gestione, cancella il fondo stesso dall'elenco dei relitti rurali.
3. Con le stesse modalità di cui al comma precedente, il Comune effettua la cancellazione del fondo dall'elenco dei relitti rurali anche nel caso in cui il suo recupero sia effettuato dal proprietario che ottemperi autonomamente.
4. In assenza di richieste di assegnazione, ed a fronte dell'inerzia del proprietario notificato, il Comune può assumere l'iniziativa di individuare, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati i soggetti disponibili ad assumere la gestione dei relitti rurali.

5. I rapporti contrattuali tra gestori e proprietari dei relitti rurali sono regolati dall'art. 45 L. n. 203/1982 sui contratti agrari.
6. Il Comune si attiverà per agevolare l'accesso ai fondi eventualmente interclusi.

Art. 25 - Usufruttuari ed altri aventi diritto

1. Qualora i relitti rurali siano oggetto di usufrutto o di enfiteusi, le disposizioni del presente capo riferite ai proprietari si applicano anche ai titolari di tali diritti.

17

TITOLO III- Tutela delle strade e regime delle acque Sistemazioni agrarie, Modalità di impianto

Art. 26– Definizioni

1. Per le definizioni di strada e confine stradale si rimanda agli artt. 2-3 D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.

Art. 27- Atti vietati sulle strade e loro pertinenze

1. Per gli atti vietati sulle strade e loro pertinenze si rimanda all'art. 15 D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.
2. In occasione di manifestazioni di qualsiasi genere, gli organizzatori devono, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi) a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

Art. 28- Eliminazione di infestanti

1. Tutti i proprietari o detentori frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, sentieri e scalinate soggette a pubblico transito hanno l'obbligo di provvedere, a proprie spese, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano in carreggiata stradale, sentieri o scalinate e di provvedere per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura. Ai proprietari confinanti le strade si applicano altresì l'art. 29 ss. D. Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii.
2. A tal fine è vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco e l'uso di prodotti diserbanti o erbicidi.

Art. 29- Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Chi vuole scavare fossi o canali o vuol piantare alberi presso il confine è tenuto a osservare gli artt. 891 ss. c.c.
2. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza dell'Ente di Bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti dell'Ente stesso.
3. Qualora alberi, ramaglie, terriccio o altro, per effetto delle intemperie o altra causa, vengano a cadere, dai fondi privati, sul piano stradale di uso pubblico, i proprietari e/o i conduttori sono tenuti al ripristino dell'area nel più breve tempo possibile. In caso di inadempienza i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sono addebitati oltre all'eventuale sanzione.

18

Art. 30 - Gestione di fossi e canali privati

1. Al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e impluvi naturali.
2. I proprietari o conduttori dei fondi possono modificare la struttura ed il percorso di fossi, canali o impluvi naturali esclusivamente in presenza di una segnalazione (SCIA) da trasmettere al Comune.
3. La segnalazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato che potrà usufruire del materiale reso disponibile nel Geodatabase BioWine del comune:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
4. Nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, qualora l'intervento proposto rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque termine è comunicato al proprietario il provvedimento di rigetto della stessa.
5. I proprietari e conduttori dei fondi e gli aventi diritto sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:
 - garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
 - mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
 - evitare la compattazione delle superfici coltivate;

- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo qualora arrechino pregiudizio al sistema idraulico.
- 6. I proprietari, i conduttori e gli aventi diritto dei terreni sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel R.D. 368/1904 art. 140 che si ritiene interamente recepito e applicabile nel territorio comunale, e nel Libro III, Titolo VI del Codice Civile.
- 7. Lungo entrambi i lati dei canali o corsi d'acqua pubblici vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: almeno metri 10 per i corsi d'acqua, canali ricettori finali e principali, almeno metri 4 per i canali secondari misurati dal ciglio della sponda o dal piede esterno dell'argine. Le fasce sono riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Il comune indica i corsi d'acqua principali come da classificazione regionale o del Consorzio di Bonifica.
- 8. Le fasce di rispetto, di cui al comma 7, possono essere interessate solamente da colture erbacee salvo disposizioni diverse quali fasce tampone (D.M. n. 30125/2009 ss.mm.ii.). La fascia della larghezza di 2 metri decorrente i canali di cui sopra non deve essere interessata da alcuna lavorazione meccanica.
- 9. Il personale e i mezzi operativi incaricati alla sorveglianza e alla manutenzione e gestione del sistema di scolo pubblico possono accedere alle proprietà private e alle fasce di rispetto sopra definite per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.
- 10. A chi impedisce l'ingresso disciplinato dal comma 9 si applica la normativa in materia di responsabilità civile di cui agli artt. 2043 ss. c.c. e 1218 ss. c.c.

Art. 31- Deflusso delle acque

1. Lo scolo delle acque è disciplinato dall'art. 913 c.c. e dal comma 5 art. 31 del presente Regolamento.

Art. 32 - Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 152/2006 Parte III, Sezione II, Titolo III e s. m. i.) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline, nei fossi aziendali e interaziendali e nei canali di scolo.

Art. 33 - Pozzi

1. Per la trivellazione di pozzi ad uso irriguo o domestico vale quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e dal Piano Regionale DI Tutela Delle Acque (PRTA) della Regione Basilicata. In particolare per tali opere, come per le derivazioni dai



corsi d'acqua superficiali o da sorgenti, va avanzata richiesta di concessione alle autorità competenti.

Art. 34 - Distanze di rispetto dalle strade e dalle aree sensibili o specifiche, nell'esercizio delle attività agricole

20

1. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con le strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio della strada, in modo che la terra lavorata non invada la pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale salvo altre disposizioni di legge.
2. I filari dei vigneti, degli oliveti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, provvisti di pali di sostegno e di tiranti, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente dalle strade ad uso pubblico devono essere posti a una distanza non inferiore a metri 1.00 dal bordo esterno del confine stradale se il filare è perpendicolare alla strada, a metri 1.00 se il filare è parallelo.
3. I filari di vigneti, uliveti e altri fruttiferi di nuovo impianto o reimpianto, o altre coltivazioni con necessità di trattamenti fitosanitari ancorché non provvisti di pali di sostegno e tiranti, adiacenti alle aree sensibili, o specifiche ad esclusione delle strade e i corsi d'acqua (Cfr. Titolo IV, "Uso e Gestione Prodotti Fitosanitari") devono mantenere una distanza dalle citate aree di almeno 10 metri lineari. La distanza può essere ridotta nei seguenti casi:
 - metri 5 qualora sia interposta una siepe o fascia alberata costituita da varietà autoctone con precoce formazione fogliare (solo piante a foglie caduche) in grado di trattenere eventuale deriva da prodotti fitosanitari;
 - metri 5 qualora l'irrorazione avvenga con sistemi che evitino la formazione di deriva quali macchine a tunnel con recupero o manualmente con lancia a mano a bassa pressione, dall'esterno verso l'interno del primo filare.
4. Le distanze di cui al comma 3 del presente articolo, vengono raddoppiate in adiacenza ad aree particolarmente sensibili (Cfr. Titolo IV Gestione ed uso Prodotti Fitosanitari).
5. Qualora in prossimità di aree coltivate venga attivato un intervento edilizio di iniziativa pubblica o privata con caratteristiche di area sensibile o specifica, il proponente dovrà costituire al limite della proprietà titolare dell'intervento in conformità alle normative vigenti, una siepe o fascia alberata costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari.

Art. 35- Strade private e vicinali

1. I proprietari dei fondi, o i loro aventi causa, serviti da strade private, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo nonché mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza e sviluppo.
2. Per le strade vicinali trova applicazione l'art. 825 c.c. Le strade vicinali di uso pubblico, essendo assimilate dall'art. 2 del D. Lgs. 285/1992 alle strade comunali, sono soggette alle norme vigenti per le strade pubbliche.

21

Art. 36- Sistemazioni agrarie e movimenti di terra

1. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, la segnalazione (SCIA) dell'intervento deve essere presentata al Comune e, in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati che potranno avvalersi delle informazioni contenute nel Geodatabase del progetto BioWine:
 - a) progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
 - d) relazione agronomica con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli stessi anche con riferimento alle misure compensative forestali;
 - e) eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f) eventuale V. Inc. A per aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000.
2. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:
 - a) attività ordinarie svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:
 - aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
 - sostituzione di singole viti, olivi o altre piante arboree;
 - sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
 - pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;
 - sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;

- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione.

Nelle aree non soggette a vincolo idrogeologico o paesaggistico ambientale, il semplice impianto di arboreto/vigneto viene considerato intervento ordinario inerente l'esercizio dell'attività agro-silvo pastorale che non comporta alterazioni permanenti dello stato dei luoghi né dell'assetto idrogeologico del territorio. Nel caso di vincolo idrogeologico o paesaggistico-ambientale è prevista la comunicazione preventiva al Comune.

- b) attività di manutenzione agraria, è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 50 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto) con riferimento a superfici non superiori a 5000 mq; sistemazione di frane di modesta entità; sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno. Per le attività di manutenzione agraria si seguono le regole previste dal comma 1.
 - c) sistemazioni agrarie che comprendono l'insieme delle attività che vanno a modificare in modo consistente il fondo rustico e conseguentemente il territorio; nella sistemazione è possibile effettuare sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 m. Sono possibili deroghe in eccedenza su aree limitate e per valide motivazioni (sistemazione di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq.
3. Per le attività di sistemazione agraria si seguono le regole previste dal comma 1.
 4. Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. n. 152/2006, artt. 185 e 186 ss.mm.ii., DPR n. 120/2017). I lavori potranno essere iniziati seguendo la procedura prevista dal comma 1.
 5. Nell'impianto di nuovo arboreto dovranno essere utilizzati dei tutori rispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - pali in legno;
 - pali in metallo zincati o tipo corten e similari, colorati in marrone, tondini metallici;
 - pali in cemento colorato in marrone;
 - è vietato l'uso di pali di recupero tipo ENEL, TELECOM, traversine ferroviarie e simili, pali inox o riflettenti.

6. Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 37- Disposizione delle colture.

1. Nell'impianto o reimpianto di vigneti, uliveti e arboreti devono di norma essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- se si effettuano movimenti di terra con sterri e riporti deve essere mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario (primi 30/40 cm);
 - con pendenze inferiori al 10% sono possibili tutte le sistemazioni;
 - in collina le sistemazioni dovranno perseguire al miglioramento della gestione delle acque e della stabilità complessiva dei pendii, anche in termini di dilavamento ed erosione;
 - la disposizione dei filari di impianto dovrà, ove possibile, seguire le curve di livello;
 - è consentita la disposizione a rittochino o altra disposizione fino a pendenze del 30%, a condizione che si rispettino le pratiche agrotecniche e di sistemazione idraulica finalizzate al contenimento dei processi di erosione;
 - la lunghezza dei filari non dovrà essere superiore a 50-80 metri; oltre tale dimensione il filare dovrà essere interrotto prevedendo l'inserimento di una capezzagna con rete idraulica captante che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle mediante adeguate reti scolanti (fognature, condotte, canalette, drenaggi); a valle le acque dovranno essere raccolte in corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali. Con pendenze superiori al 10% sono richiesti inerbimenti degli interfilari;
 - con pendenze tra 31% e 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate con un filare per banchina che deve avere larghezza inferiore a metri 2,00 a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario; ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche.
 - oltre il 70% di pendenza è lasciato spazio al bosco, al prato o al pascolo;
 - i vigneti storici devono mantenere la sistemazione originaria adeguandosi comunque alle norme relative alle distanze da strade, fossi, confini. Le superfici caratterizzate da terrazzamenti (con muretto a secco, ciglione erboso, gradone, ecc.) devono essere conservate. Tale forma di sistemazione agricola ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo

agrario con la formazione di ripiani che consentono il deflusso e la divisione delle acque meteoriche ed il loro ordinato convogliamento verso sbocchi prestabiliti.

2. Al fine di un inserimento armonico nell'ambito paesaggistico – ambientale devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - l'interfilare deve essere inerbito entro 6 mesi dall'impianto dell'arboreto;
 - le scarpate devono essere inerbite al momento della loro sistemazione, la copertura vegetale deve essere adatta al sostegno del terreno (specie a partenza rapida, a forte accostamento, semina con sistemi di imbrigliamento, idrosemina) e al contenimento dell'erosione superficiale.

Art. 38 - Frane o altri dissesti

1. In caso di eventi franosi od altri dissesti va fatta segnalazione agli Enti competenti.

Art. 39- Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo III del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso e l'applicazione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

TITOLO IV- Uso e gestione Prodotti Fitosanitari

Art. 40 - Definizioni

1. Per la definizione di Prodotti Fitosanitari (PF) si rimanda al Regolamento CE n. 1107/2009.
2. Per la disciplina delle "macchine irroratrici" si rimanda al DM n. 4847 del 3/03/2015 MIPAAFT.
3. Si definiscono "aree di protezione", le aree sensibili, tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione, quali colture sensibili (per esempio orti familiari), corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.
4. Si definiscono "aree specifiche", le aree utilizzate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Reg. CE 1107/2009, art. 3) tra cui parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storicoartistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro

pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, verde di rispetto di attrezzature ed impianti, orti urbani e sociali; aree Siti Natura 2000 e le aree naturali protette; aree trattate di recente frequentate dai lavoratori agricoli o ad esse accessibili.

5. Si indicano, tra le “aree specifiche” frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come particolarmente sensibili, le aree verdi pubbliche e private, i parchi e i giardini pubblici, i campi sportivi, le aree ricreative, i centri sportivi e relative pertinenze, i plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, le aree gioco e centri diurni per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, gli orti urbani, gli orti sociali, le piste ciclopedonali, le zone di interesse storico - artistico, paesaggistico e loro pertinenze, le aree cimiteriali e loro aree di servizio adiacenti alla coltura trattata.
6. Si definiscono corpi idrici: i corsi d’acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali.
7. Sono esclusi dai corpi idrici:
 - a) scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche presenti temporaneamente;
 - b) adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - a) pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.
8. Si definisce deriva da prodotti fitosanitari, il movimento del fitofarmaco nell’atmosfera dall’area trattata verso qualsiasi sito non bersaglio, nel momento in cui viene distribuito.

Art. 41 - Campo di applicazione

1. La presente disciplina si applica a chiunque impieghi sul territorio comunale, per scopi produttivi agricoli e non, i PF, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia.
2. L’utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d’azione nazionale (PAN punto A.5.6.1) (art. 6 del D.Lgs. 150/2012, approvato con D.M. 22 gennaio 2014).

Art. 42 - Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È previsto l’obbligo di segnalazione tramite il Comune, all’ Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata, in capo a chiunque sia a conoscenza della presenza reale o sospetta degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.

2. La finalità di pubblico interesse di cui al comma 1) rende inapplicabile il segreto professionale.
3. Nei terreni incolti ed abbandonati (relitti rurali) con colture agrarie non più in produzione, è obbligatorio eseguire gli interventi di difesa e devono essere adottate le seguenti misure fitosanitarie per limitare il diffondersi degli organismi nocivi di cui al comma, adottando le seguenti misure di difesa fitosanitaria:
 - a) tutte le colture arboree (vigneti, oliveti e frutteti) una volta cessata la coltivazione devono essere estirpate totalmente compreso il portainnesto;
 - b) in caso di comprovata impossibilità all'estirpo è comunque obbligatorio provvedere alla difesa fitosanitaria nei modi e tempi stabiliti dagli specifici decreti emanati dalle autorità competenti (Regione Basilicata - Ufficio Fitosanitario ecc.);
 - c) i trattamenti fitosanitari riferiti al precedente punto b) vanno annotati sul Registro dei trattamenti entro e non oltre 7 giorni dall'esecuzione.
4. È vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Ufficio Fitosanitario della Regione Basilicata.
5. Gli Enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sul rispetto degli obblighi di difesa fitosanitaria.

Art. 43 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. È vietato l'abbandono nell'ambiente di vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure e le modalità individuate dall'Ufficio Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Art. 44- Vendita di prodotti fitosanitari

1. La vendita di prodotti fitosanitari è regolamentata dal D. Lgs n. 150/2012, artt. 8, 10 e 16 e dal D.M 22 gennaio 2014 – Piano d'Azione Nazionale (PAN), azione A.1. (dettagliati rispettivamente negli allegati I e II del presente Regolamento).

Art. 45 - Gestione delle giacenze presso i rivenditori dei prodotti fitosanitari revocati

1. Per la gestione delle giacenze di prodotti fitosanitari revocati presso i rivenditori autorizzati si applica il D. Lgs. n. 152/2006 parte IV e ss.mm.ii. (dettagliato nell'ALLEGATO III del presente Regolamento).



Art. 46 - Acquisto di prodotti fitosanitari

1. L'acquisto di prodotti fitosanitari, è regolamentato dal D. Lgs. n. 150/2012, art. 9 (dettagliato nell'ALLEGATO I del presente Regolamento).
2. I prodotti fitosanitari possono essere acquistati solo presso i rivenditori autorizzati.

27

Art. 47 - Trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari e dei concimi nelle aziende agricole

1. Per il trasporto dei prodotti fitosanitari e dei concimi e la loro conservazione nelle aziende agricole si fa riferimento alla normativa vigente (ALLEGATO II del presente Regolamento).

Art. 48- Esecuzione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti e adozione delle tecniche di difesa integrata e biologica

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, devono almeno applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria nel rispetto dei Disciplinari Regionali di produzione integrata¹, quali:
 - a) applicazioni di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni, anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
 - b) utilizzazione prioritaria dei mezzi biologici di controllo delle popolazioni degli organismi nocivi, laddove disponibili;
 - c) ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;
 - d) uso di PF che presentino, ad un'analisi comparativa del loro uso nello specifico contesto territoriale, il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente.
2. L'utilizzo dei prodotti fitosanitari è riservato a personale qualificato munito di certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari.

¹ Si precisa che i Disciplinari Regionali di produzione integrata sono predisposti e aggiornati periodicamente in conformità alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" approvate dall'Organismo Tecnico Scientifico - Gruppo Difesa Integrata, istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM n.4890 del 8.5.2014. Per tali motivi si omette di allegarle al presente Regolamento essendo le stesse disponibili per la consultazione e il download sul sito web del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata nella sezione "Disciplinari Regionali Di Produzione Integrata".

3. In virtù dei principi generali di precauzione, di riduzione dei rischi per la salute umana e di salvaguardia ambientale, i PF devono essere impiegati nella misura strettamente necessaria allo scopo previsto, nell'assoluto rispetto della normativa comunitaria, nazionale e locale vigente, e comunque in scrupolosa ottemperanza delle modalità descritte in etichetta e nella Scheda di Sicurezza del prodotto fitosanitario.
4. È vietato l'uso dei prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del 29.05.2015 (dettagliati nell'ALLEGATO IV del presente Regolamento).
5. In via transitoria è consentito l'uso dei PF autorizzati dai Disciplinari Regionali di produzione integrata della Regione Basilicata. Obiettivo prioritario del presente Regolamento, a seguito di confronto con tutti i portatori di interesse ed alla predisposizione di linee guida per il territorio di riferimento, sarà quello di pervenire al divieto dell'uso di almeno tutti i PF riportanti in etichetta le seguenti indicazioni:
 - Molto Tossico (T+), Tossico (T) o indicazioni di pericolo H300, H301, H310, H311, H330, H331, H340, H350 e relative combinazioni (H350i), H360, e relative combinazioni (H360D, H360Df, H360F, H360FD, H360Fd), H370, H372;
 - Nocivo (Xn) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sulla salute dell'uomo (R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68) o indicazioni di pericolo H341, H351, H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362.
6. Per situazioni straordinarie legate a particolari andamenti meteo climatici con conseguente forte pressione demografica dell'organismo nocivo, potranno essere concesse, con apposita ordinanza sindacale, deroghe al divieto di cui al punto precedente limitatamente per l'impiego dei prodotti classificati Xn R40, R60, R61, R62, R63, R64, R68 o riportanti in etichetta indicazioni di pericolo H341, H351 H361 e relative combinazioni (H361d, H361f, H361fd), H362, purchè in conformità ai Disciplinari Regionali di produzione integrata della Regione Basilicata, fermo restando che la concessione della deroga in presenza dei suindicati presupposti dovrà motivatamente dare atto dell'eccezionalità dell'esigenza di ricorrere all'impiego dei suindicati prodotti, considerando le loro caratteristiche di pericolosità e il peculiare ambito di intervento sotto il profilo della presenza antropica.
7. Qualora ne abbiano fatto espressa richiesta, è fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento e con le modalità concordate.
8. Per l'utilizzo dei PF si deve sempre fare uso dei previsti DPI che devono essere lavati accuratamente dopo il loro utilizzo o correttamente smaltiti in caso di DPI monouso, secondo quanto indicato nella specifica nota informativa.
9. Per le modalità di manipolazione e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari trova applicazione la disciplina contenuta nel D.lgs. n. 81/2008.

10. È vietato trattare con PF e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia una intensità tale da provocare la deriva della miscela, e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento, con riduzione dell'efficacia del trattamento stesso (sconsigliato trattare con velocità del vento superiore a 2,5-3 metri/secondo, misurata ad un'altezza da terra corrispondente a quella dove si disperde la deriva).
11. Durante l'effettuazione dei trattamenti, i prodotti fitosanitari non devono raggiungere le aree di protezione o le aree specifiche particolarmente sensibili ovvero le aree frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi PF, devono essere effettuati con modalità tali da evitare la deriva.
12. Dal confine delle aree specifiche particolarmente sensibili frequentate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, così come definite all'articolo 40 del presente Regolamento, o in altre aree puntualmente individuate dall'Amministrazione comunale, deve essere garantita una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari.
13. I trattamenti fitosanitari nelle aree di cui al presente articolo, dovranno essere annotati entro 48 ore sul registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari. La distribuzione di prodotti fitosanitari in zone adiacenti ai plessi scolastici di ogni ordine e grado e relative pertinenze, alle aree gioco nei centri diurni per bambini è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura e comunque, dopo il termine delle lezioni.
14. Nel caso dei trattamenti a colture arboree, in prossimità di aree di protezione o specifiche, la distribuzione deve essere rivolta esclusivamente verso l'interno della coltura nella fascia di 30 metri dal confine delle citate aree, nel periodo dall'inizio dei trattamenti e fino alla formazione della parete fogliare. È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria. La dimensione delle aree con prescrizioni può essere ridotta come di seguito indicato in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata per l'esecuzione dei trattamenti (vedi Tabelle 1-2):
 - a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
 - b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce: 20 metri;
 - c) atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: 15 metri;
 - d) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel): 3 metri;
 - e) entro la fascia di rispetto sopra definita, i trattamenti con prodotti fitosanitari possono comunque essere effettuati irrorando:

- I filari nei primi 5 metri – ad esclusione dell'eventuale filare posto a confine che deve essere trattato solo manualmente con pompa a spalle – possono essere trattati solo manualmente con lancia a mano a bassa pressione o macchine irroratrici con recupero;
 - i filari rimanenti vanno trattati verso l'interno dell'appezzamento con ventola accesa solo a partire dal secondo filare dopo i primi 5 metri;
 - con macchine a ventilatore spento;
 - con macchine dotate di paratia laterale mobile per la chiusura dell'uscita dell'aria verso l'esterno dell'appezzamento oggetto del trattamento;
 - manualmente;
 - con macchine recuperatrici (a tunnel).
- f) il controllo delle malerbe per gli eventuali filari nella fascia di 5 metri all'area di rispetto è ammesso solo con procedure meccaniche. Specifiche riduzioni possono avvenire come previsto dal presente comma lettera k;
- g) in caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici o solferine, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine in cui è massima l'umidità relativa dell'aria;
- h) in caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari;
- i) nel caso sia impossibile il transito all'interno della coltura con attrezzature azionate da trattore, fino ad emanazione di nuove norme superiori, è ancora consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone esclusivamente con le seguenti restrizioni:
- regolazione della gittata a meno di 40 metri;
 - uso di ugelli in grado di produrre gocce medio-grandi, operanti a pressione non superiore a 10 bar;
 - orientamento del getto in direzione opposta rispetto alle aree sensibili;
 - non effettuare trattamenti in presenza di vento;
 - non effettuare trattamenti nelle ore più calde.
- j) in tutti i casi, dagli edifici di civile abitazione e loro pertinenze, deve essere mantenuta una fascia con divieto di trattamenti fitosanitari a colture arboree di 5 metri;
- k) per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree sensibili o specifiche, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica (art. 48 comma 17 e 18 del presente Regolamento), può essere ridotta a 2 metri nel caso di utilizzo di ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o a manica d'aria e ausilio di

attrezzatura schermata per i trattamenti localizzati su banda. L'uso di ugelli operanti a pressione maggiore di 10 bar è in ogni caso vietato. (vedi Tabella 2).

Tabella 1 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in vigneto, uliveto e frutteto esplicitiva dei contenuti di cui al comma 14.

31

Valori espressi in metri

Tipo di irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	trattam. al bruno o vegetaz. ridotta	con vegetazione piena
Atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato	30	20
Atomizzatori con possibilità di ridurre la portata del ventilatore, oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce	20	15
Irroratrici con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli regolabili) e ugelli orientabili	15	10
Irroratrici a tunnel con recupero o manualmente	3	1,5
Irroratrici pneumatiche con testata a cannone	Con restrizioni specifiche	Con restrizioni specifiche
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE - dalle pertinenze di edifici di civile abitazione; (art. 48 comma 14 lett. j); - dalle aree particolarmente sensibili (art. 48 comma 13); - dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri, (art. 48 comma 20)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 48 comma 21)	Norma specifica	Norma specifica

Tabella 2 - Fascia di rispetto in funzione dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione dei diserbanti o altri prodotti fitosanitari in genere (impiego su terreni erbacei e incolti) esplicitiva dei contenuti di cui al comma 14.

Valori espressi in metri

Tipo di irroratrice	FASCIA DI RISPETTO	
	Con terreno nudo	Con vegetazione coprente
Irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio e trattamenti localizzati su banda colture arboree	5	5
Irroratrice a barra con ugelli antideriva a inclusione d'aria e/o manica d'aria e ausilio attrezzatura schermata su banda	2	2
OBBLIGO FASCIA NON TRATTATA TUTTE LE ATTREZZATURE dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri (art. 11 comma 2)	5	5
Dalle fonti di approvvigionamento idrico (art. 47 comma 3)	Norma specifica	Norma specifica

15. Nel caso i fondi da irrorare siano delimitati da siepi fitte in grado di trattenere la deriva, o in presenza di barriere fisiche (macchie boscate, argini sopraelevati, scarpate, etc.) con la medesima funzione, di altezza non inferiore a metri 3, le distanze da rispettare possono essere ridotte fino al 50%.
16. Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi del Piano d'Azione Nazionale (PAN) e come previsto all'art. 50 comma 7 del presente regolamento. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale certificata.
17. È fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica².
18. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.
19. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza/rientro degli stessi.
20. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 mt lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
21. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, fermo restando quanto previsto dal Piano Regionale DI Tutela Delle Acque (PRTA) e dal Nuovo Piano Regolatore Generale degli Acquedotti della Basilicata: adottato con DGR. n. 5200/1988 (G.U. n. 109 del 12 maggio 1989), aggiornato e pubblicato sul Bolettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 16 del 05/04/1994, i trattamenti

² È facoltà dell'Amministrazione comunale individuare puntualmente attraverso specifica deliberazione di Giunta Comunale l'elenco delle strade di pubblico passaggio.

fitosanitari nelle “aree di rispetto” possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

22. L’irrorazione aerea è vietata, salvo deroghe dalla Regione Basilicata.
23. Come previsto dall’art. 11 L.R. n. 15 del 03/05/1988 ss.mm.ii., allo scopo di assicurare all’apicoltura regionale la indispensabile attività pronuba - e facilitare, pertanto, il servizio di impollinazione a favore degli imprenditori ortofrutticoli - è vietata l’effettuazione dei trattamenti antiparassitari, i cui principi attivi risultino tossici per gli insetti impollinatori, alle colture legnose e erbacee quando le stesse siano in fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. È altresì, vietato l’effettuazione dei trattamenti in parola qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, in tal caso è necessario procedere preventivamente allo sfalcio di queste ultime e all’asportazione totale delle loro masse, e comunque, attendere che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.
24. La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.
25. L’utilizzatore professionale deve annotare, nel “Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari”, l’utilizzo, in ambito agricolo, extra-agricolo e sulle derrate alimentari immagazzinate, dei prodotti fitosanitari. Il registro va conservato presso l’ente o l’azienda dove si impiegano i prodotti fitosanitari; ha validità annuale e deve essere conservato per almeno 3 anni. Al fine di rendere possibile il puntuale controllo, ogni registrazione relativa all’utilizzo di PF dovrà avvenire entro 7 giorni dal trattamento anche se auspicabile entro le 48 ore; nel caso di trattamenti effettuati da terzisti la compilazione del Registro può essere eseguita dal terzista stesso, che apporrà anche timbro e firma. In alternativa il terzista potrà rilasciare la scheda “E” debitamente compilata da allegare al Registro. Nel caso l’utilizzatore dei PF non coincida con il titolare dell’azienda e nemmeno con l’acquirente dei prodotti stessi, dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.
26. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del “Registro cronologico delle concimazioni e dei trattamenti fitosanitari” a norma dei Reg. CE 1257/99 e Reg. CE 1698/05.
27. Sono esonerati dalla compilazione del registro dei trattamenti solo i soggetti che utilizzano i PF esclusivamente in orti, il cui raccolto è destinato all’autoconsumo, o in giardini familiari.
28. Gli enti competenti per territorio svolgono attività di controllo sulla corretta gestione dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Art. 49 - Adozione delle tecniche di lotta guidata

1. I comuni di Grumento Nova e Roccanova, promuovono presso gli enti interessati, il potenziamento delle tecniche di lotta integrata, ritenuto fondamentale per una gestione ottimale dei trattamenti fitosanitari nel rispetto dell'ecosistema nella sua complessità.

34

Art. 50 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei PF con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti e riutilizzati sulla stessa coltura. Le acque di lavaggio del serbatoio e dei tubi devono essere aggiunte ai residui oppure lasciate nel serbatoio e riutilizzate sempre su colture per le quali il prodotto è registrato. Ove non dovesse essere possibile riutilizzare la miscela residua e le acque di lavaggio, le stesse devono essere raccolte in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferite alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. È vietato formare pozzanghere o ristagni nei locali e loro pressi adibiti al lavaggio delle attrezzature.
5. L'approvvigionamento di acqua per il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscela nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. Per la preparazione della miscela antiparassitaria è preferibile l'utilizzo di acqua piovana.
7. Qualunque siano le cisterne dell'acqua di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la trascinazione delle



acque dai contenitori impedendo fenomeni di riflusso nella condotta idrica. Per il rifornimento delle cisterne è ammesso il prelievo da corsi d'acqua solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute in pressione.

8. Il livello di riempimento deve essere tale da non permettere tracimazioni a causa di sobbalzi o dislivelli del terreno. Il bocchettone di carico deve essere provvisto di coperchio a tenuta.
9. I dispositivi "caricabotte" devono essere utilizzati esclusivamente per il caricamento d'acqua dell'atomizzatore; è vietato utilizzare tali mezzi per le operazioni di miscelazione e/o di pulizia.
10. Va inoltre periodicamente controllato lo stato delle condutture al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto. E' obbligatorio dotare le attrezzature di ugelli antigoccia.
11. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, sono obbligatori il controllo e la taratura periodici di tutte le macchine operanti per la distribuzione dei PF nel territorio dei comuni di Grumento Nova e Roccanova (eccetto piccole attrezzature di uso hobbistico). Il controllo deve essere eseguito presso i centri autorizzati: è obbligatorio conservare la documentazione rilasciata dal Centro Prova (Attestato di funzionalità).
12. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 14 agosto 2012, n° 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", il controllo delle macchine irroratrici è diventato obbligatorio. Le nuove disposizioni (art. 12 del decreto legislativo n° 150/12) prevedono che:
 - le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari impiegate per uso professionale siano sottoposte a ispezioni periodiche;
 - entro il 26 novembre 2016 tutte le irroratrici devono essere ispezionate almeno una volta;
 - le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, devono essere sottoposte al primo controllo funzionale entro cinque anni dalla data di acquisto.

Art. 51 - Gestione dei contenitori dei prodotti fitosanitari vuoti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari devono essere lavati manualmente, introducendo una quantità d'acqua corrispondente al 20% della capacità del contenitore e ripetendo l'operazione almeno 3 volte (6 volte per i prodotti tossici e molto tossici); l'operazione di lavaggio può essere svolta anche meccanicamente preferibilmente utilizzando gli appositi dispositivi lavabottiglie presenti sulle irroratrici, con pressione d'acqua di almeno 3 bar, portata minima

di 4,5 litri/minuto, tempo di lavaggio di almeno 40 secondi e tempo di sgocciolamento di almeno 60 secondi. L'acqua di lavaggio verrà impiegata per i successivi trattamenti fitosanitari o raccolta in idonei contenitori, ben chiusi e muniti di etichetta, da smaltire tramite ditta autorizzata.

2. I contenitori devono essere schiacciati, per ridurre al minimo i volumi, ed introdotti in appositi sacchi chiusi ed identificabili tramite apposizione di etichetta, riportante i dati dell'azienda. I sacchi così confezionati devono essere posti al riparo dal dilavamento meteorico, fuori della portata dei bambini, animali e persone non addette all'uso.
3. I sacchi vanno conferiti in occasione delle raccolte appositamente organizzate dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, previa sottoscrizione di apposita convenzione, o smaltiti tramite ditta autorizzata.

Art. 52 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto del tempo di rientro indicato nell'etichetta del prodotto fitosanitario.
2. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:
 - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
 - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.
3. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" o altre frasi equivalenti.
4. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari, prima che sia trascorso il tempo di rientro del prodotto utilizzato, è consentito al proprietario/conducente del fondo e relativi addetti aziendali provvisti di adeguati DPI.

Art. 53 – Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.



2. Le violazioni delle norme contenute nel Titolo IV del Regolamento e nelle ordinanze comportano, per i responsabili, l'obbligo della cessazione immediata dell'abuso e l'applicazione della sanzione amministrativa a norma dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 54 - Revisione e aggiornamento

1. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento, con le medesime procedure utilizzate per la prima redazione.

TITOLO V– Entrata in vigore del Regolamento

Art. 55- Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare d'approvazione.

ALLEGATI

- ALLEGATO A: Rappresentazione Cartografica degli elementi del paesaggio.
- ALLEGATO I: D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- ALLEGATO II: D.M. 22 gennaio 2014 Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- ALLEGATO III: D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.
- ALLEGATO IV: Elenco allegato al Decreto Dirigenziale della Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione del 29.05.2015.
- ALLEGATO V: Appendice normativa.
- ALLEGATO VI: Glossario.